

Pubblichiamo, come annunciato a pag. 32 di Aeronautica n. 6/2003, il regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell'AAA approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei Soci tenutasi a Viareggio il 31 maggio 2003.

* * * * *

Regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell'AAA

* * * * *

CAPITOLO I - ASSOCIAZIONE

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

L'Associazione Arma Aeronautica, eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 13.5.1955, ha la sua sede nazionale in Roma. Es-

sa è costituita dal complesso dei soci iscritti alle Sezioni ed ai Nuclei e persegue i propri fini attraverso l'attività svolta dagli Organi centrali, regionali e periferici. L'art. 2 dello Statuto sociale stabilisce gli scopi dell'Associazione volti a valorizzare il culto dell'amor patrio ed il senso dell'onore.

CAPITOLO II - SOCI

Art. 2

Negli artt. 3, 4, 5 e 6 dello Statuto sociale sono indicati i requisiti per diventare socio, le categorie, le modalità d'iscrizione, i doveri ed i diritti.

Il Presidente nazionale avrà cura della regolare tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo d'Oro.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci effettivi e quelli aggregati, nonché i soci onorari ed i benemeriti se sono anche soci effettivi.

Ai soci onorari ed ai benemeriti viene rilasciato un attestato a firma del Presidente nazionale.

Art. 3

Le Sezioni ed i Nuclei debbono tenere aggiornati i

registri e schedari dei soci conformemente al Mod. 1 allegato al presente Regolamento, distinti per categoria.

La Presidenza nazionale comunicherà a ciascuna Sezione, dandone conoscenza al Presidente regionale i nominativi dei soci onorari e benemeriti per l'aggiornamento dei relativi registri e schedari e per gli altri adempimenti di competenza.

Al solo scopo statistico e sotto controllo del Segretario generale, vengono tenuti presso la Presidenza nazionale distinti registri nei quali saranno trascritti i nominativi dei soci onorari e dei soci benemeriti.

Art. 4

L'assunzione della qualità di socio effettivo e di so-

cio aggregato comporta il versamento della quota sociale fissata dall'Assemblea generale dei soci e l'osservanza di tutti gli obblighi previsti per i soci dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento, nonché dalle deliberazioni delle Assemblee generali e regionale dei soci.

I soci onorari ed i soci benemeriti, non appartenenti alle categorie dei soci effettivi e aggregati, nell'atto di accettazione della nomina di cui all'art. 5 dello Statuto sociale, debbono indicare la Sezione alla quale desiderano di essere iscritti come tali.

Art. 5

Il socio che non desidera continuare ad appartenere all'Associazione deve comunicare per iscritto tale sua decisione al Presidente di Sezione e al Capo Nucleo di appartenenza.

Il Presidente di Sezione o il Capo Nucleo prendono atto di tale manifestazione di volontà e ne danno rispettivamente notizia scritta agli organi sovraordinati.

Art. 6

Il socio che per un anno non paga la quota sociale,

nell'anno successivo non può esercitare il diritto di voto nelle Assemblee previste dallo Statuto, né partecipare alla vita associativa. Se anche nell'anno successivo egli non regolarizza la sua posizione, pagando le quote sociali dovute, il Consiglio direttivo di Sezione delibererà la sua decadenza da socio per morosità. Se tale socio successivamente desidera riacquistare la qualifica di socio deve produrre domanda di iscrizione come nuovo socio e dalla data di accettazione di detta domanda decorrerà la sua nuova anzianità di socio.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, il socio che non si attenga al disposto del primo capoverso dell'art. 4 del presente Regolamento viene invitato dal Presidente di Sezione ad uniformarsi.

Nel caso in cui il socio persista nel suo precedente comportamento egli è passibile di richiamo scritto da parte del Presidente di Sezione, deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione dopo aver sentito il socio interessato. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente regionale entro trenta giorni dalla notifica. La decisione del Presidente regionale è definitiva.

Il socio che nonostante il richiamo scritto non uniformi la propria condotta sociale alle norme sopra citate, oppure con il proprio comportamento pregiudichi il buon nome del sodalizio, può essere sospeso da ogni attività associativa per un periodo da uno a dodici mesi. Il provvedimento adottato dal Presidente di Sezione è deliberato dal Consiglio direttivo della Sezione medesima, dopo aver contestato al socio i relativi addebiti, e viene comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa lettera, al Consiglio direttivo nazionale, la cui deliberazione, adottata dopo aver sentito il Presidente regionale, è definitiva.

Il socio che abbia compiuto atti disonorevoli o abbia completamente ignorato i doveri sociali, ovvero abbia gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale e il buon nome dell'Associazione viene proposto per la radiazione. Detta proposta, scritta e motivata, viene avanzata al Consiglio direttivo nazionale a cura del Presidente nazionale.

Il provvedimento di radiazione viene deliberato dal Consiglio direttivo nazionale dopo aver sentito il Presidente della Sezione, il Presidente regionale di appartenenza del socio ed il socio stesso ed è comunicato all'interessato dal Presidente nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la decisione del Consiglio direttivo nazionale

è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica all'interessato.

La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva.

Le delibere relative ai provvedimenti disciplinari, di cui al citato art. 8 dello Statuto sociale, sono adottate con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le delibere relative al "richiamo scritto" ed alla "sospensione" sono portate a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente nazionale. La delibera relativa alla "radiazione" è portata a conoscenza del Presidente regionale e del Presidente di Sezione.

I provvedimenti di richiamo scritto, sospensione e radiazione, qualora debbano essere presi a carico dei componenti degli Organi Centrali e ausiliari e dei Presidenti regionali e di Sezione, vengono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta con motivazione scritta del Presidente nazionale, che decide con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. E' ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica stessa. La decisione adottata è definitiva. Il socio radiato decade immediatamente da qualsiasi carica e funzione in seno all'Associazione.

La carica sociale per elezione o nomina ricoperta eventualmente dal socio radiato resta vacante fino alla pronuncia sul ricorso, se proposto. Dopo la predetta pronuncia o il socio viene reintegrato nella carica precedentemente ricoperta oppure

vengono attuate le procedure di elezione o di nomina di un altro socio al quale affidare la

carica e la funzione già svolta dal socio radiato.

CAPITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 8

All'Assemblea generale dei soci, che potrà essere costituita in seduta ordinaria o in seduta plenaria e nei casi previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale anche in seduta straordinaria, composta ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, i membri con diritto di voto dispongono di un voto ponderale, sono cioè portatori di tanti voti quanti sono i soci con diritto di voto da loro rappresentati.

La Presidenza nazionale comunicherà l'Ordine del Giorno dell'Assemblea generale in seduta ordinaria ai Presidenti di Regione, almeno sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea generale dei soci inviando tutta la documentazione opportuna affinché i partecipanti siano edotti degli argomenti che dovranno trattare. Analoga comunicazione sarà inoltrata ai Presidenti di Sezione per la convocazione dell'Assemblea generale in seduta plenaria.

E' compito dei Presidenti regionali di comunicare alla Presidenza nazionale, almeno trenta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea generale dei soci, il numero dei voti, suddivisi per Sezione, a disposizione di ognuno di essi o dei loro Rappresentanti eletti dall'Assemblea regionale che parteciperanno all'Assemblea generale in seduta ordinaria. E' altresì compito dei Presidenti regionali comunicare il numero dei voti a disposizione di ogni Presidente di Sezione o dei loro rappresen-

tanti eletti dall'Assemblea di Sezione che parteciperanno all'Assemblea generale in seduta plenaria unitamente ai nominativi dei candidati da proporre per l'elezione degli Organi Centrali.

La Presidenza nazionale procederà alla verifica di tali numeri in tempo utile per la votazione. La verifica sarà volta ad accertare il numero dei soci aventi diritto al voto e cioè in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 9

All'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria il Presidente regionale, o i loro rappresentanti eletti dall'Assemblea regionale, rappresentano la totalità dei soci con diritto di voto nelle rispettive Regioni e Sezioni di competenza.

Nelle Regioni ove esiste una sola Sezione, il Presidente della Sezione stessa o il suo rappresentante partecipa con diritto di voto all'Assemblea generale in seduta ordinaria.

Art. 10

In caso di convocazione dell'assemblea generale in seduta plenaria per il rinnovo degli Organi Centrali, e segnatamente di: Presidente, Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, ciascun Socio, interessato ad essere eletto deve, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, far pervenire, per iscritto, alla

Presidenza nazionale la propria candidatura tramite la Sezione di appartenenza.

Per l'Assemblea generale in seduta plenaria il Presidente di Sezione e il Rappresentante delegato dall'Assemblea di Sezione, sarà munito, con opportuni accorgimenti tecnici, di tante schede quante ne occorrono per esprimere voti non riconoscibili rapportati al suo potere numerico di rappresentanza. Per quanto attiene all'elezione dei membri del Consiglio direttivo nazionale ogni votante potrà esprimere la propria preferenza per non più di tre candidati per ciascuna categoria. Parimenti esprimerà tre preferenze per l'elezione dei membri del Collegio dei Proviviri e altrettante preferenze per l'elezione dei Revisori dei Conti sempre su proposta delle Assemblee regionali.

Art. 11

Il Consiglio direttivo nazionale, composto ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto sociale, sovrintende alle attività previste dall'art. 19 dello Statuto medesimo e svolge le funzioni ed attribuzioni previste dallo stesso Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 12

Il Presidente nazionale, eletto in accordo agli artt. 14 e 16 dello Statuto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 13

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente nazionale, il Vice Presidente designato ha facoltà di convocare immediatamente, o al massimo entro sei giorni,

una Assemblea generale dei Soci in seduta plenaria per l'elezione del nuovo Presidente in accordo agli artt. 14 e 16 dello Statuto.

Il Comitato consultivo è l'Organo consultivo del Presidente nazionale per gli Affari ordinari e straordinari organizzativi e gestionali. Come previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale è costituito dal Presidente nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente e dai due Consiglieri nazionali domiciliati nell'ambito della Provincia di Roma.

Il Comitato consultivo potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente nazionale lo riterrà opportuno: in particolare allorquando deve adottare provvedimenti che, per la loro inderogabilità, non possono essere tempestivamente deliberati dal Consiglio direttivo nazionale (art. 24 dello Statuto sociale).

Art. 14

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione sia presso gli Organi centrali che presso gli Organi regionali e periferici.

Più particolarmente, esso indica la forma di bilancio, esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi corredandoli di apposita relazione; svolge inoltre azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie e patrimoniali dell'Associazione.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto processo verbale, trascritto su apposito registro, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti presenza alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 15

Entro venti giorni dalla elezione, il Collegio nazionale dei Proviviri sarà convocato, a cura del Presidente nazionale, nei locali dell'Associazione, perché in seduta privata ed esclusiva provveda a nominare tra i propri membri effettivi il Presidente.

I lavori di tale seduta verranno condotti dal Proviviro più anziano di età, mentre quello più giovane svolgerà le mansioni di Segretario.

Art. 16

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio nazionale dei Proviviri può ordinare ispezioni e controlli su tutti i documenti sociali inerenti alla materia del contendere e chiedere che questi vengano esibiti.

Esso deve inoltre invitare le parti a comparire, per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere; come può richiedere eventuali testimonianze verbali o deposizioni scritte.

Art.17

Ai membri del Collegio nazionale dei Proviviri incombe l'obbligo del segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Provi-

viro più anziano per iscrizione all'Associazione.

Il Presidente del Collegio, o il suo sostituto, stabilisce l'ordine del giorno, convoca i membri e presiede la riunione.

Le delibere sono assunte a maggioranza di voti ed il voto è espresso a scrutinio segreto.

Per la validità delle sue riunioni, occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e supplenti; quello più giovane di età funge da segretario e provvede a redigere e firmare, unitamente al Presidente, il verbale dei lavori nelle riunioni.

Art. 18

Il Presidente nazionale, i Membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio nazionale dei Proviviri non possono ricoprire altre cariche in seno agli Organi centrali, regionali, periferici ed ausiliari dell'Associazione.

Il socio, entro dieci giorni dalle elezioni o nomina ad una carica incompatibile, per i motivi suddetti, con un'altra eventualmente ricoperta, deve far conoscere alla Presidenza nazionale, alla Presidenza regionale ed alla Presidenza della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire.

In caso di mancata opzione, il socio interessato decade dalla carica alla quale è stato eletto mentre ne ricopriva un'altra non compatibile con la nuova.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale su segnalazio-

ne della Presidenza nazionale, cui compete l'accertamento dell'esistenza di eventuali incompatibilità.

Art. 19

Sono nulle l'elezione o la nomina a ricoprire una carica sociale in seno agli organi centrali, regionali, periferici ed ausiliari dell'Associazione medesima se il Socio non è in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 20

Il Segretario generale, d'intesa con il Presidente nazionale e, ove necessario, con il Direttore amministrativo, svolge i seguenti compiti:

- assicura il funzionamento di tutti gli Uffici e Servizi della Presidenza nazionale;

- traduce in strutture ordinarie ed organiche ed in provvedimenti esecutivi le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento sociali nonché le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e quelle del Consiglio direttivo nazionale, concernente la vita dell'Associazione a tutti i livelli;

- pianifica, dirige, coordina e controlla tutte le manifestazioni, cerimonie e celebrazioni sociali a livello centrale;

- dirama disposizioni sulle attività delle Sezioni, al fine del loro efficace coordinamento e buona riuscita delle stesse, tenendo presente la necessità di una equa assegnazione degli apporti logistici disponibili che di volta in volta, su richiesta della Presidenza nazionale, vengono concessi dalle autorità competenti;

- è segretario del Consiglio direttivo nazionale, redi-

ge i verbali delle sue riunioni, li sottoscrive unitamente al Presidente nazionale e ne cura la tenuta e la conservazione.

Art. 21

Il Direttore amministrativo, d'intesa con il Presidente nazionale e, ove necessario, con il Segretario generale, svolge i seguenti compiti:

- presiede al Servizio di amministrazione e contabilità dei fondi a disposizione della Presidenza (custodia dei fondi, eventuali contributi del Ministero della Difesa, quote associative e proventi eventuali);

- svolge in proprio le funzioni di Tesoriere, delegabili comunque per la parte attinente al solo Servizio di Cassa;

- firma insieme con il Presidente, i mandati di riscossione e quelli di pagamento, mediante i quali vengono eseguite le operazioni di cassa. Detti mandati vengono registrati cronologicamente nel giornale mastro, tenuto con il sistema della partita doppia; detto registro viene preventivamente vidimato dal Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;

- attende ai compiti di cui sopra per quanto concerne il periodico "Aeronautica", curando altresì il controllo del servizio spedizioni del medesimo;

- procede alla regolamentazione del servizio materiali necessario alle Sezioni;

- stabilisce nei confronti delle Sezioni le norme amministrative da adottare; procede alla vidimazione dei registri contabili di loro pertinenza ed alla determinazione del contenuto dei loro bilanci annuali da presentare alla Presidenza nazionale, dei quali effettua inoltre il controllo;

Di volta in volta, emana, nei riguardi delle Sezioni stesse, ogni disposizione di carattere amministrativo che si rendesse necessaria;

- provvede alla tenuta ed al controllo dello schedario nazionale dei soci in coordinamento con il Segretario generale;

- sulla base dei dati contabili della Sede centrale e di quelli profferiti dai bilanci delle Sezioni, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali, da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo nazionale ed alla successiva approvazione dell'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria;

- procede alla stipula dei contratti, convenzioni ed atti d'impegno per quanto concerne il Servizio di Stampa del periodico "Aeronautica" e l'acquisto di materiali vari per le Sezioni; stipula con il Ministero della Difesa apposita convenzione per l'aggiornamento del personale in congedo;

- mantiene rapporti con gli Organi centrali del Ministero della Difesa per l'erogazione di contributi all'Associazione;

- nelle proprie funzioni di Tesoriere, mantiene rapporti

con gli Enti statali e bancari, procedendo al deposito della propria firma per la esecuzione di operazioni finanziarie;

- eroga l'importo del fondo di dotazione, indicato dal Consiglio direttivo nazionale, ai Presidenti regionali;

- partecipa, con parere consultivo, a tutte le sedute del Consiglio direttivo nazionale;

- esplica funzioni di Consigliere del Presidente nazionale in campo legale ed amministrativo e su quanto altro venga ritenuto opportuno sottoporre al suo parere dal Segretario generale.

Art. 22

Il Segretario generale ed il Direttore amministrativo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale che li ha nominati o confermati, salvo quanto disposto dal successivo art. 25. In caso di loro dimissioni il Presidente nazionale convoca immediatamente il Consiglio direttivo nazionale per procedere alla loro sostituzione in accordo a quanto previsto dal predetto art. 25.

CAPITOLO IV **FUNZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI**

Art. 23

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

I membri dell'Assemblea generale dei soci eleggono, per ogni sessione, un proprio Ufficio di presidenza, costituito da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

Di detto Ufficio non possono far parte i membri degli

Organi centrali e di quelli ausiliari dell'Associazione.

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla stesura del verbale della seduta.

Gli scrutatori dell'Assemblea provvedono allo spoglio delle schede elettorali, al controllo dei voti e ad ogni altro compito che il Presidente dovesse loro affidare durante le sedute.

Art. 24

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente eletto accerta l'esistenza del numero legale, previsto, caso per caso, dagli artt. 12, 13, 14, 15, dello Statuto sociale.

Egli, avvalendosi anche della collaborazione del Segretario generale e del Direttore amministrativo, dirige i lavori; apre e chiude le discussioni; stabilisce la durata e le modalità degli interventi; propone il metodo di votazione (per alzata di mano od a scrutinio segreto) quando il metodo stesso non sia tassativamente indicato nello Statuto; proclama l'esito delle votazioni e gli eletti.

Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare più di un intervento per persona.

Egli sottoscrive, unitamente al Segretario eletto ai sensi del precedente articolo, il verbale delle sedute.

Art. 25

Il Presidente nazionale convoca subito il Consiglio direttivo nazionale eletto perché provveda alla elezione

dei tre Vice Presidenti nazionali, tenendo presente quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 dello Statuto sociale.

Dopo l'elezione dei tre Vice Presidenti nazionali, qualora il Presidente nazionale non provveda a designare al Consiglio direttivo nazionale due nominativi di soci, residenti a Roma, per la nomina a Segretario generale ed a Direttore amministrativo dell'Associazione, e non proponga allo stesso Consiglio direttivo nazionale la nomina, per riconferma, dei due soci che hanno già rivestito le predette cariche, il Segretario generale ed il Direttore amministrativo, decaduti per compiuto periodo, continuano a svolgere le loro attribuzioni fino alla prima successiva riunione del Consiglio direttivo nazionale.

In tale successiva sede, il Presidente nazionale dovrà proporre al Consiglio direttivo nazionale la nomina del nuovo Segretario generale e del nuovo Direttore amministrativo, segnalando due nominativi di soci residenti a Roma o proponendo la nomina, per riconferma dell'incarico, di tutti e due o di uno solo dei soci che hanno svolto tale mansione durante il mandato del precedente Consiglio direttivo nazionale.

CAPITOLO IV bis

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 26

ASSEMBLEA REGIONALE DEI PRESIDENTI DI SEZIONE.

L'Assemblea regionale di cui agli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto associativo:

- nel prescegliere il Presidente regionale tra i soci

che prestano o abbiano prestato servizio nell'Aeronautica Militare dovrà tenere presente la disponibilità e la dedizione del candidato ad assolvere l'incarico;

- nell'esame e nella delibera sugli argomenti riguardanti la vita e le attività delle Sezioni dovrà tener conto in modo preminente dei rapporti già esistenti fra le Se-

zioni ed il contesto sociale i quali debbono tendere sempre al raggiungimento dei massimi obiettivi dell'Associazione;

- nel promuovere manifestazioni e cerimonie di interesse collettivo e regionale dovrà adoperarsi perché queste siano di aggregazione non solo fra soci di Sezione diverse, ma in particolare, fra Sezioni ed Organismi sociali esistenti;

- nell'approvare l'elenco dei candidati regionali da proporre per l'elezione degli Organi centrali, dovrà considerarsi la disponibilità dei candidati stessi all'assolvimento degli incarichi previsti.

Il Presidente regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito della propria regione ed i suoi compiti e le sue attribuzioni sono stabiliti dall'Art. 31 dello Statuto sociale.

CAPITOLO V – DELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE E DEL NUCLEO

Art. 27

COSTITUZIONE DELLA SEZIONE

La Sezione viene costituita, su autorizzazione del Consiglio direttivo nazionale, dal Presidente nazionale.

Essa non può rivolgere direttamente istanze, richieste o proposte ad Organi ministeriali o Enti a livello nazionale; mentre può intraprendere, per l'esplicazione dell'attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune con gli Enti a livello comunale, provinciale e regionale.

Art. 28

1. La richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza nazionale dal Segretario generale e, per il tramite della Presidenza regionale:

- dal Presidente della Sezione territorialmente più vicina alla località ove dovrebbe aver sede la costituzione Sezione;

- da un Consigliere nazionale o da un Delegato regionale per la sola zona di sua giurisdizione;

- da un gruppo di almeno dieci aspiranti soci effettivi residenti nel Comune designato come sede della nuova Sezione.

2. Il Presidente nazionale esamina la richiesta di costituzione di una nuova Sezione ed autorizza la formazione, fra i primi aspiranti soci aderenti, di un Comitato promotore composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario con mansioni anche di Tesoriere e da due Membri collaboratori.

3. A cura del Segretario generale saranno inviati al Comitato promotore gli stampati e i moduli occorrenti per la raccolta delle adesioni dei soci.

4. Il Comitato promotore procederà alla raccolta delle adesioni ed all'accertamento dell'esistenza delle condizioni statutarie per divenire socio dell'Associazione, nonché alla ricerca di un locale da adibire a sede sociale, con l'eventuale necessario aiuto, anche economico, della Presidenza nazionale.

5. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, dopo aver raccolto l'adesione di almeno cento aspiranti soci

o di un numero inferiore nei soli casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo, il Comitato promotore indice una Assemblea degli aderenti, per deliberare sulla scelta del Caduto o del Decorato deceduto dell'Aeronautica Militare al cui nome intitolare la Sezione e conseguentemente il labaro sociale e sulla idoneità della sede sociale.

6. Esauriti gli adempimenti di cui sopra, il Comitato promotore dovrà provvedere a trasmettere alla Presidenza nazionale la seguente documentazione dandone conoscenza al Presidente regionale:

- a) copia del verbale della seduta degli aderenti;
- b) un elenco nominativo degli aderenti quali soci, con l'indicazione del grado militare, ruolo, categoria e specialità di appartenenza, della posizione di stato militare di ciascuno (SPE, CPL, ausiliaria, riserva, riserva di complemento, ruolo d'onore, congedo, congedo assoluto), nonché dell'indirizzo e località di residenza;
- c) copia della domanda di iscrizione a socio.

Unitamente alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c), dovrà essere trasmesso l'importo o la ricevuta di versamento delle quote sociali da devolvere alla Presidenza nazionale nella misura fissata dall'Assemblea generale dei soci.

7. Il Presidente nazionale, esaminata la documentazione di cui sopra ed accertata l'esistenza dei requisiti prescritti, sottopone all'esame del Consiglio direttivo nazionale la richiesta di costituzione di una nuova Sezione, chiedendone l'autorizzazione a norma dell'art. 19

dello Statuto sociale.

8. Il contenuto della delibera del Consiglio direttivo nazionale viene comunicato al Presidente del Comitato promotore che, entro sessanta giorni, dovrà convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione delle cariche sociali e l'inizio della normale attività associativa.

Art. 29.

Qualora il Comitato promotore entro un anno dalla sua costituzione non riuscisse ad ottenere l'adesione di cento soci, o nel caso in cui il Consiglio direttivo nazionale negasse l'autorizzazione alla costituzione della Sezione, il Presidente nazionale dispone lo scioglimento del Comitato promotore, interessando, se del caso, il Presidente regionale perché assuma idonee iniziative tendenti ad associare con la Sezione viciniera, nella forma ritenuta più opportuna, coloro che avevano manifestato la volontà di costituirsi in Sezione.

Art. 30

Costituzione del Nucleo

Il Nucleo è parte integrante della Sezione e da essa dipende per tutte le attività.

La sua costituzione è autorizzata dal Consiglio direttivo nazionale e viene attuata dalla Sezione cui il Nucleo fa capo, su direttive del Presidente nazionale.

I Capi Nucleo sono invitati dal Presidente di Sezione a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezione.

Art. 31

La richiesta di costituzione di un Nucleo può essere promossa dal Presidente di Sezione, dal Consiglio di Sezione o da parte di un Gruppo promotore di almeno dieci residenti nella località sede del costituendo Nucleo.

Sarà cura del Presidente di Sezione accertare che esista il numero dei soci, i mezzi organizzativi adeguati ed un luogo idoneo di riunione.

Dopo tale accertamento, il Presidente di Sezione invierà alla Presidenza nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale, la seguente documentazione:

- a) elenco nominativo dei soci, completo dell'indirizzo e località di residenza;
- b) relazione del Presidente di Sezione sull'esistenza dei mezzi organizzativi adeguati e di un idoneo locale di riunione;
- c) proposta del nominativo di un Caduto o di un Deceduto decorato dell'Aeronautica Militare cui intestare il Nucleo.

Il Presidente nazionale esamina la proposta del Presidente di Sezione e, dopo avere espresso su di essa il proprio parere, la sottopone al Consiglio direttivo nazio-

nale, il quale delibera in via definitiva sulla costituzione del Nucleo.

La delibera favorevole viene comunicata dal Presidente nazionale al Presidente di Sezione componente e per conoscenza al Presidente regionale, il quale darà disposizioni al nuovo Nucleo per l'inizio dell'attività sociale.

Ugualmente sarà comunicato, da parte del Presidente nazionale, il contenuto della delibera negativa, perché il Presidente di Sezione ne prenda atto e colmi eventualmente le lacune riscontrate.

Art. 32

ELEVAZIONE DEL NUCLEO A SEZIONE

Il Nucleo che abbia un numero di cento soci effettivi e disponga di mezzi organizzativi e di locali idonei può essere elevato a Sezione su proposta del Presidente di Sezione o su richiesta del Capo Nucleo al Presidente di Sezione, il quale è tenuto ad inoltrare la richiesta corredata del proprio motivato parere, al Presidente nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale. Questi, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, sottopone il caso al Consiglio direttivo nazionale, che delibera in merito ed in via definitiva.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE ED AMMINISTRATIVE

Art. 33

Le Sezioni, in quanto coordinate nella loro gestione dai Presidenti regionali, costituiscono l'organizzazione periferica funzionale attraverso la quale la Presidenza nazionale persegue gli scopi sanciti dallo Statuto.

Dette Sezioni, possedendo un patrimonio proprio costituito dal fondo comune di cui all'art. 37 del Codice Civile, dispongono di una loro autonomia amministrativa e di gestione da svolgersi nei rigorosi limiti offerti dalle disponibilità finanziarie e patrimoniali presenti nello stesso fondo comune.

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 dello Statuto con devoluzione della massa attiva accertata, a seguito della liquidazione del fondo comune, rimanendo a carico dei membri del Consiglio direttivo, quali Amministratori, la responsabilità verso terzi per obbligazioni assunte oltre le disponibilità offerte da tale fondo.

Il fondo comune della Sezione è costituito da:

- i contributi degli associati alle Sezioni stesse;
- i contributi e le sovvenzioni comunque concesse sia dagli associati sia da terzi;
- i corrispettivi delle prestazioni rese agli stessi soci nel quadro delle attività sociali e statutarie (dedotte le spese e gli oneri passivi) ed i beni acquistati con le attività medesime.

Art. 34

I compiti del Segretario o del Tesoriere della Sezione sono analoghi, con le limitazioni dovute alla competenza di Organo periferico, a quelli

esercitati dal Segretario generale e dal Direttore amministrativo dell'Associazione.

Art. 35

Il Consiglio direttivo nazionale forma, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, sulla scorta dei dati acquisiti e preventivati.

Art. 36

E' obbligatoria, da parte della Presidenza nazionale, la tenuta dei seguenti registri: prima nota, giornale mastro ed inventario dei beni mobili ed immobili.

E' inoltre obbligatoria la tenuta dei registri fiscali inerenti alle imposte IVA ed IRPEF.

Le Sezioni hanno l'obbligo della tenuta dei libri di contabilità e dei libri verbali delle attività associative. Le Sezioni potranno, comunque, dotarsi del Codice fiscale.

Essi, a seguito del pagamento della prescritta quota sociale annuale, provvederanno a fare apporre sul retro della tessera sociale il bollino predisposto dalla Presidenza nazionale, recante in cifre l'indicazione dell'anno solare cui si riferisce la convalida.

Art. 40

L'uniforme sociale, che i Soci sono tenuti ad indossare in ogni pubblica manifestazione di rilevante interesse, è così costituita:

- bustina azzurra con distintivo metallico tipo A.M. e distintivo di grado apposto sul lato sinistro;
- camicia azzurra con cravatta blu recante al centro il distintivo della F.A. (camicetta azzurra e foulard dell'Associazione per le donne);
- giacca blu scura avente al centro del lato sinistro il distintivo sociale metallico e/o in panno ricamato oro (tailleur grigio - azzurro per le donne);
- pantalone grigio;
- scarpe nere.

In occasione di cerimonie patriottiche e/o simili, i Soci possono indossare le insigne delle decorazioni e/o onorificenze, se insigniti.

E' previsto in via sperimentale l'uso dell'uniforme sociale estiva in accordo alle norme emanate dalla Presidenza nazionale.

Le caratteristiche dell'uniforme senza giacca sono così sintetizzabili:

- a) *Copricapo*: Bustina A.M. (come per l'uniforme invernale);
- b) *Camicia*: di tela grigio-azzurra aperta al collo con mezze maniche (simile a quella in uso al personale

A.M. in servizio);

c) *Pantaloni* (per le donne è possibile indossare anche la gonna): di stoffa leggera, colore grigio;

d) *Cintura*: nera;

e) *Scarpe*: nere di cuoio (con calze nere o blu scuro);

f) *Distintivo*: A.A.A. (lo stesso della uniforme invernale) da applicare sul taschino sinistro della camicia se esistente, al suo posto;

g) *Foulard*: dell'Associazione al collo (facoltativo).

Tale versione senza giacca potrà, di massima, essere indossata nel periodo 1° maggio - 30 settembre durante cerimonie/eventi sociali per i quali si preveda l'esposizione ad elevate temperature ambientali e soltanto su precisa disposizione del Presidente della Sezione A.A.A. interessata o della Presidenza nazionale.

In ogni caso essa dovrà essere analoga a quella usata nella circostanza dal personale A.M. in servizio

Art. 41

Nell'ambito dell'Associazione Arma Aeronautica, è costituito il "Centro Studi Militari Aeronautici" (CeSMA). Esso ha sede nell'edificio "Gen. Douhet" sito in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 23.

Art. 42

Il CeSMA persegue i seguenti obiettivi:

Effettuare studi sulle problematiche aeronautiche, nei loro molteplici aspetti sia nazionali che internazionali, con particolare riferimento a quelle di carattere militare nei loro aspetti politici, tecnici ed operativi, al fine di:

CAPITOLO VII - MODIFICHE ALLO STATUTO - REGOLAMENTO

Art. 37

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di attuazione, eventualmente deliberate dal Consiglio

direttivo di una Sezione, saranno avanzate al Consiglio direttivo nazionale a cura del Presidente della Sezione che ne darà conoscenza al Presidente regionale.

CAPITOLO VIII - VARIE

Art. 38

Qualora il Presidente di Sezione cessi dalla carica per un motivo diverso da quello della scadenza del mandato, il Vice Presidente di Sezione più anziano per iscrizione all'Associazione dovrà convocare l'Assemblea di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente nel termine massimo di novanta

giorni dalla predetta cessazione.

Art. 39

La convalida della tessera sociale viene effettuata, annualmente, dal Presidente della Sezione o dal Capo Nucleo cui il socio è iscritto.

- sviluppare il pensiero militare aeronautico in relazione al continuo progresso tecnologico del mezzo aereo;

- contribuire con l'Aeronautica Militare ad aggiornare il suo personale sulle principali linee di tendenza in tale settore;

- far nascere una sensibilità a tali tematiche in seno alla società creando sinergie intellettuali tra il mondo militare, quello politico e quello industriale;

- aiutare i soci dell'A.A.A. a non perdere i contatti con la realtà aeronautica nel suo continuo divenire

- promuovere la realizzazione e la diffusione di informazioni nel settore di pertinenza, sia attraverso pubblicazioni cartacee che attraverso canali informatici ed audiovisivi.

- organizzare varie attività di ricerca e culturali tra le quali dibattiti, seminari, convegni e incontri di studio su aspetti delle problematiche aeronautiche individuati dallo

stesso CeSMA o suggeriti dall'AM o dall'industria nazionale, partecipando attivamente al dibattito internazionale su tali problemi.

Il CeSMA potrà assumere ulteriori funzioni e finalità che potranno derivare da norme e disposizioni emanate sulle materie di interesse, nonché da specifiche delibere del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 43

Per conseguire gli obiettivi prefissati il CeSMA:

- si avvale dell'opera e del contributo di pensiero dei Soci, del personale in servizio e non dell'Aeronautica Militare, di esperti dell'industria nazionale o di cultori esterni di discipline aeronautiche e militari in genere, sia italiani che stranieri, volontari o retribuiti;

- mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni e Centri di Studi e ricerche in Italia e all'estero, con gli organi di stampa, in particolare

con quella specializzata nel settore.

Art. 44

Il Centro è retto da un Direttore posto alle dirette dipendenze del Presidente nazionale dell'Associazione.

Esso si avvale di:

- un Consiglio direttivo
- una segreteria

Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri designati dal Presidente dell'A.A.A., tra i quali figura il Segretario generale ed è presieduto dal Direttore del CeSMA. Esso, esprimendosi a maggioranza, delibera sulle attività che dovranno essere realizzate dal CeSMA previa approvazione del Presidente dell'A.A.A.

Art. 45

Per lo svolgimento delle sue attività il CeSMA si avvale del supporto organico e logistico della Segreteria ge-

nerale dell'A.A.A., nei limiti delle possibilità funzionali.

Qualora ne venga ravvisata la necessità, questa potrà dare in appalto o in gestione a terzi, persone fisiche e giuridiche, le attività ed i servizi necessari all'organizzazione degli eventi programmati dal CeSMA per il conseguimento dei suoi fini sociali. A tale scopo, l'A.A.A. potrà usufruire di fondi stanziati da leggi nazionali ed europee, partecipare a bandi di concorso per l'eventuale assegnazione di contributi anche a fondo perduto e ricercare il sostegno finanziario di istituzioni/enti pubblici e privati.

Art. 46

L'interpretazione delle norme del presente regolamento deve essere fatta con il sussidio delle norme statutarie e viceversa; per quanto non sia stato in essi espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

(Mod. 1) - Allegato al Regolamento

N. Ord.	GRADO MILITARE (ruolo-categoria-specialità-posizione di stato)	COGNOME E NOME	DOMICILIO	N. TESSERA	DATA DI ISCRIZIONE	DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE	NOTE